

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 26 gennaio 2017, n. 5 **Determinazione Dirigenziale n. 34 del 22 settembre 2016 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di: un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 29,70 MWe sito nel Comune di San Severo (Fg) Località "Casone-Demanio-San Riccardo"; Cavi interrati MT a 30/150 KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di Terna sito nel Comune di San Severo in località "Motta della Regina"; N. 1 stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA Spa). Rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 25.10.2016. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

alla Società Margherita S.r.l., con sede legale Via Savoia, 82 – Roma con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 22 settembre 2016 è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 29,70 MWe sito nel Comune di San Severo (Fg) Località "Casone-Demanio-San Riccardo";
- Cavi interrati MT a 30/150 KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di Terna sito nel Comune di San Severo in località "Motta della Regina";
- N. 1 stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA Spa). Rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 25.10.2016.

la società **Margherita S.r.l.**, con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 25.1.2017 – 0000277 formulava, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, richiesta di proroga di dodici mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 34/2016, motivata dalla partecipazione all'ultima procedura di asta pubblica per il rilascio degli incentivi statali per il parco richiamato in oggetto;

l'inclusione dell'impianto in graduatoria implicherebbe l'adempimento alle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica n. 34/2016, ivi compresa l'acquisizione coattiva dei suoli e la redazione del piano delle terre e rocce da scavo al quale è possibile dar seguito solo successivamente all'acquisizione dei suoli, oltre a rendere necessaria l'esecuzione delle attività propedeutiche all'inizio dei lavori (gare per la scelta dei contraenti per la fornitura degli aerogeneratori e l'esecuzione delle opere civili ed elettromeccaniche.

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 34 del 22 settembre 2016:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 34 del 22 settembre 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 120 del 20.10.2016;
- che con nota AOO_159 - 16.11.2016 - 0004234 alla società è stata notificata la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 34 del 22 settembre 2016;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 25.10.2016 è stata Rettificata la determina dirigenziale n. 34.2016;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto era previsto entro il 16.05.2017;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di dodici mesi;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 25.1.2017 – 000277, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 29,70 MWe sito nel Comune di San Severo (Fg) Località "Casone-Demanio-San Riccardo";
- Cavi interrati MT a 30/150 KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di Terna sito nel Comune di San Severo in località "Motta della Regina";
- N. 1 stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA Spa). Rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 25.10.2016.
- di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 12 mesi che viene pertanto fissato al 16 maggio 2018;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma

1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 5)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società e al Comune di San Severo.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 5 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**